



PROVINCIA DI VICENZA

STAZIONE UNICA APPALTANTE

Sede: Contrà Gazzolle, 1 - 36100 VICENZA Tel. 0444.908193-180 – C.F. e P. IVA 00496080243

Mail soggettoaggregatore.sua@provincia.vicenza.it - PEC provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

OGGETTO: PROCEDURA APERTA APPALTO SERVIZIO DELLA VULNERABILITA' SISMICA SU EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI VICENZA - Suddiviso in 4 lotti

LOTTO 1 – edifici scolastici vari a Bassano del Grappa e Nove – CIG [759445240C]

LOTTO 2 – edifici scolastici vari a Valdagno – CIG [7594484E71]

LOTTO 3 – edifici scolastici vari a Schio e Vicenza - parte I – CIG [759449685A]

LOTTO 4 – edifici scolastici vari a Vicenza - parte II – CIG [7594507170]

F.A.Q.

Aggiornamento al 04/10/2018

N. 1

Domanda

In merito alla procedura di gara in oggetto si chiede:

il Disciplinare di gara, art.2, individua le prestazioni di esecuzione rilievi, indagini strutturali e indagini geognostiche come prestazioni secondarie e quindi subappaltabili; come tale è possibile presentare domanda di partecipazione con una terna di subappaltatori sia per la prestazione secondaria n.2 che per la prestazione secondaria n.3.

Il Disciplinare di gara, nella descrizione dei Criteri di Valutazione prevede per il B.3 la valutazione della dotazione strumentale presentata. E' quindi possibile che venga valutata la dotazione strumentale di un subappaltatore che poi non verrà scelto dal progettista e quindi non effettuerà la prestazione (ciò non si verifica se, invece, i soggetti delle prestazioni secondarie sono in RTP).

Si chiede di chiarire come verrà valutato questo elemento, nel caso di presentazione di una terna di subappaltatori.

Risposta

Se l'offerta tecnica presenta determinate risorse strumentali, tali risorse dovranno essere fornite in fase esecutiva del contratto, indipendentemente dal soggetto che sarà indicato come subappaltatore.

N. 2

Domanda

In riferimento al Disciplinare di gara in oggetto, si richiedono delucidazioni in merito a:

- articolo 3 - importi a base di gara: per ciascun lotto si fa riferimento sia ad importi per lavori che per servizi.

- articolo 6 - requisiti di partecipazione: si specifica che bisogna possedere oltre alle capacità economico-tecnico-professionali per le prestazioni principali (1) servizio, anche le capacità tecnico-professionali per le prestazioni principali (2) servizio e le capacità tecnico-professionali per le prestazioni secondarie (3) lavori.

Si richiede pertanto le modalità di partecipazione alla gara essendo richiesti sia requisiti riguardanti servizi (professionisti singoli o associati o raggruppamenti temporanei) che requisiti riguardanti lavori (C.C.I.A.A. e SOA).

Risposta

Si conferma che i requisiti di partecipazione riguardano tanto i servizi quanto i lavori e dovranno essere soddisfatti dal concorrente singolo o mediante raggruppamento.

N. 3

Domanda

In riferimento alla gara in oggetto, e visto l'art. 10 del Capitolato speciale d'appalto - Norme generali - circa la documentazione tecnica che verrà messa a disposizione all'aggiudicatario a seguito della gara, ai fini di una corretta valutazione economica in fase di offerta, con la presente si chiede: l'elenco della documentazione suddetta.

In particolare: rilievi (formato pdf, dwg) , progetti strutturali, depositi delle opere strutturali, collaudi statici, eventuali modifiche strutturali effettuate nel corso della vita della struttura stessa.

Risposta

Documentazione è resa disponibile al link (per eseguire il collegamento CTRL + clic) <https://mail.provincia.vicenza.it/home/cestonaro.stefano@provincia.vicenza.it/Briefcase/Bando%20antisismica> .

Si veda anche il documento pubblicato "elenco edifici con volumi".

N. 4

Domanda

la presente per richiedere chiarimento in merito alla gara a procedura aperta di cui all'oggetto.

All'art. 6 Requisiti di partecipazione del disciplinare di gara sono riportati i requisiti che i concorrenti devono possedere, a pena di esclusione.

Nello specifico, oltre al requisito di idoneità professionale si fa riferimento a:

capacità economico-finanziaria - " [...] ...fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo almeno pari al doppio dell'importo di gara, con riferimento al lotto per il quale si partecipa.... [...] " in accordo alle Linee Guida n. 1 ANAC di attuazione del D.Lgs.

18 aprile 2016, n. 50, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria".

capacità tecnico-professionale; - "[...] ...avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni antecedenti la pubblicazione del bando, di servizi professionali di valutazione del livello di adeguatezza sismica di edifici e/o progettazioni di edifici in zona sismica e/o progettazione di interventi di miglioramento/adeguamento sismico su edifici, per un importo pari all'importo stimato cui si riferisce la prestazione, con riferimento al lotto per il quale si partecipa....[...]" . Tale precisazione sembrerebbe essere in disaccordo con quanto riportato all'interno delle summenzionate linee guida in quanto, al punto 2.2.2.1 let. b) si riporta: "all'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria variabile tra 1 e 2 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie". Pertanto, alla luce di quanto riportato, l'importo da considerarsi dovrebbe essere quello relativo al valore dell'opera per cui è stata svolta la prestazione professionale e non al fatturato specifico delle categorie richieste;

Le stesse linee guida, inoltre, citano un ulteriore requisito quale "[...]...l'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento...[...]" .

Tale requisito non risulterebbe essere stato preso in considerazione all'interno del summenzionato articolo del disciplinare.

Si chiede pertanto se la Stazione Appaltante non ritenga utile rettificare il bando per renderlo maggiormente congruente alle Linee Guida ANAC.

Risposta

Si confermano i requisiti richiesti nel disciplinare di gara.

N. 5

Domanda

Si richiede se, visto il Disciplinare di gara pag. 5 che dice "Ciascun concorrente potrà presentare offerta per un numero massimo di due lotti e risultare aggiudicatario di un unico lotto", è ammessa la partecipazione a tutti e 4 i lotti in ATI Diverse.

Fermo restando quindi il divieto di partecipare allo stesso lotto in più ATI costituente, si chiede se sia valida la partecipazione a tutti e 4 i lotti così come schematizzata:

Lotto 1 : ATI Impresa A + Impresa B

Lotto 2 : ATI Impresa A + Impresa C

Lotto 3 : ATI Impresa A + Impresa D

Lotto 4 : ATI Impresa A + Impresa E

Risposta

No, lo stesso operatore economico può partecipare a più di un lotto, in diverse compagini di Raggruppamento, ma rispettando il limite di partecipazione ad un numero massimo di 2 lotti.

N. 6

Domanda

In merito alla procedura in oggetto si chiede:

- *Il disciplinare al punto 10.C sub criterio A2 individua le modalità di valutazione delle caratteristiche delle opere oggetto dei servizi illustrati ed i coefficienti per determinare il valore "Y"; si chiedono chiarimenti riguardo il coefficiente "V" relativo alla consistenza e il coefficiente "C" relativo alla complessità: nel caso in cui il servizio presentato comprenda più edifici, tali coefficienti vengono riferiti ad un edificio su cui il concorrente focalizza l'attenzione nelle schede presentate oppure vengono valutati in base alla totalità degli edifici?*
- *Il disciplinare al punto 6.1.C fissa i requisiti di capacità tecnico-professionale della mandataria indicando importi di prestazioni appartenenti alle categorie S03 e S04; il grado di complessità S03 è superiore a S04: lavori di categoria S03 sono quindi considerati validi a soddisfare i requisiti riferiti alla categoria S04?*
- *Per dimostrare il possesso dei requisiti in termini di capacità tecnico-professionale è sufficiente presentare le fatture emesse?*

Risposta

- Nel caso in cui il servizio presentato comprenda più edifici, sarà considerata la totalità degli edifici effettivamente indagati nell'ambito di tale servizio.
- Come specificato a pagina 7 del disciplinare di gara, sono da ritenersi idonee a comprovare il requisito tecnico professionale le attività svolte che abbiano un grado di complessità almeno pari a quello dei servizi da affidare all'interno della stessa categoria dell'opera, pertanto sono da considerarsi valide le prestazioni svolte che abbiano un grado di complessità superiore.
- In sede di gara dovrà solo essere resa la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti tecnico professionali richiesti, solo in sede di verifica dei requisiti dovranno essere prodotti gli adeguati mezzi di prova quali i certificati di corretta esecuzione e buon esito dei servizi svolti o, in via del tutto residuale, contratti e fatture quietanzate.

N. 7

Domanda

Visto l'obbligo di effettuare un sopralluogo degli edifici oggetto di verifica, verrà rilasciato un documento che attesti l'effettiva visita ai luoghi suddetti?

Risposta

L'avvenuta presa visione degli edifici oggetto di verifica deve essere attestata dal concorrente mediante autodichiarazione di cui al punto w) dell'istanza di partecipazione.

N. 8

Domanda

relativamente al paragrafo 6.1 del disciplinare di gara, punto C, in cui si elencano i requisiti di capacità tecnico-professionale, si pongono i seguenti quesiti:

- *gli importi elencati nelle tabelle che costituiscono il requisito da soddisfare si riferiscono a parcelle professionali o a lavori? Ovvero, prendendo come esempio il lotto1, è necessario che negli ultimi 10 anni antecedenti la pubblicazione del bando si siano effettuati servizi professionali per un totale di parcelle professionali pari a €101.922,99 nella categoria S.03 ed €101.922,99 nella categoria S.04?*
- *La categoria S.03 ha un grado di complessità maggiore rispetto alla categoria S.04, è quindi possibile coprire gli importi relativi alla categoria S.04 anche con servizi effettuati nella categoria S.03?*
- *Per la dimostrazione del possesso dei requisiti nelle categorie S.03 e S.04 è possibile considerare anche servizi di progettazione/direzione lavori di nuove infrastrutture in zona sismica (quali ponti, serbatoi ecc..) o è necessario che si tratti solamente di servizi di valutazione del livello di adeguatezza sismica/progettazione/direzione lavori relativamente ad edifici?*
- *Infine, relativamente all'articolo 2 del disciplinare di gara, si pone il seguente quesito: Nel punto 3 sono inclusi nella prestazione i ripristini dei luoghi e delle strutture relativamente alle indagini geognostiche (le quali si riferiscono alle indagini sui terreni - n.d.r.). Tali indagini non prevedono manomissioni di terreno, ci chiediamo quindi se i ripristini siano invece da riferirsi alle prove semi-distruttive o distruttive sulle strutture e cioè alle prestazioni relative al punto 2 (indagini strutturali, prove in situ e di laboratorio).*

Risposta

- Sì, gli importi indicati si riferiscono ai "servizi professionali", quindi alle parcelle effettivamente percepite.
- Sì, è possibile coprire gli importi della categoria S04 con categoria di grado di complessità maggiore.
- Come specificato al p.to 6.1-C del Disciplinare di gara, le progettazioni in zona sismica devono riferirsi esclusivamente ad edifici. Analogamente, come specificato al p.to 6.1-C del Disciplinare di gara, i servizi professionali di valutazione del livello di adeguatezza sismica devono riferirsi esclusivamente ad edifici.
- Quanto contemplato all'art.2, p.to 3 si riferisce, tra l'altro, ai ripristini dei luoghi e delle strutture a seguito dell'attuazione della prestazione secondaria consistente nell'effettuazione dell'indagine geognostica. Il servizio nel suo complesso prevede comunque anche i ripristini di strutture e loro parti a seguito dell'esecuzione di prove semi distruttive o distruttive su di esse, così come peraltro specificato e prescritto all'art.6.1 del Capitolato speciale

d'appalto_Norme tecniche.

N. 9

Domanda

- *Con riferimento al sub criterio A.2 Caratteristica delle opere oggetto dei servizi illustrati, si chiede conferma che il coefficiente S relativo al tipo di opera venga valutato pari a 1 per i solo "edifici strategici" piuttosto che per gli "edifici strategici o rilevanti" (nel primo caso non risulterebbe premiante aver svolto servizi analoghi su edifici scolastici, appartenenti alla categoria edifici rilevanti).*
- *In merito all'obbligo in capo alla cat. 6.2 "Prestazione secondaria" di possedere i requisiti di cui all'art. 59 del D.P.R. 380/2001 per TUTTE le prove necessarie ai fini della gara mentre, tale obbligo, è istituito dalle NTC 2018 ai soli prelievi in cantiere di campioni cilindrici (carotaggi); tutte le altre prove non distruttive ci cui alle NTC 2018 stesse NON sono gravate da tale limitazione, come si evince dalla allegata Circolare del CSLP di data 21.03.2018 che a pag. 3, recita: Innanzitutto si chiarisce che, evidentemente, tali disposizioni [art. 59 DPR 380] si applicano soltanto alle prove distruttive da effettuarsi, e certificarsi, in applicazione della citata circolare 7167/STC del 2010 e, nulla ha a che vedere con eventuali prove non distruttive da effettuarsi sulla struttura esistente di cui al cap. 8 delle NTC ... Chiediamo quindi che tale vincolo sia modificato consentendo la partecipazione anche a Ditte di Ingegneria Diagnostica altamente specializzate e di comprovata affidabilità ed esperienza, che eseguiranno tutte le PND (Prove non distruttive) subappaltando, come consentito dal bando, le prove distruttive, a laboratorio autorizzato dal Ministero ex art. 59 DPR 380.*

Risposta

- *Si conferma quanto indicato nel Disciplinare di gara relativamente al Sub Criterio – A.2, a pag.14, in relazione al riferimento alle sole opere strategiche.*
- *Si conferma quanto indicato nel Disciplinare di gara al p.to 6.2 – A), a pag.8, in relazione alla necessità di possedere l'autorizzazione ministeriale di cui all'art.59 del d.P.R. n.38/2001.*

N. 10

Domanda

Si chiede gentilmente di chiarire se, per il requisito di partecipazione relativo alla prestazione principale(1) servizio, al punto C) art. 6.1., si debba far riferimento all'importo della parcella professionale percepita in relazione a servizi analoghi a quelli oggetto della gara.

Risposta

Si rimanda al primo punto della risposta n. 8.

N. 11**Domanda**

In merito alla procedura di gara in oggetto si chiede:

Il disciplinare di gara, art. 6.1 lett. C), precisa che per ogni lotto e per ogni categoria sono richiesti degli importi minimi dei servizi già espletati.

Per comprovare i requisiti richiesti, nel caso in cui non sia stato specificato dalla committenza la suddivisione del servizio, e quindi, è presente una fattura onnicomprensiva dello stesso, è possibile ricavare la suddivisione per ogni categoria in maniera proporzionale agli importi lavori progettati nelle diverse categorie?

Viene suggerito altro criterio?

Risposta

Si veda terzo punto alla FAQ n.6. Si ritiene comunque sostenibile, per la comprova del requisito, ricavare la suddivisione di ogni categoria in base agli importi dei lavori progettati.

N. 12**Domanda**

In merito alla procedura di gara in oggetto si chiede:

Il disciplinare di gara, art. 6.1 lett. C), precisa che sono da ritenersi idonee a comprovare il requisito tecnico professionale le attività svolte che abbiano un grado di complessità almeno pari a quello dei servizi da affidare all'interno della stessa categoria dell'opera.

Nello specifico si chiede se sono accettate le categorie S.05 ed S.06, le quali sono caratterizzate da un grado di complessità maggiore rispetto alle categorie S.03 ed S.04.

Risposta

Si veda secondo punto alla FAQ n. 6

N. 13**Domanda**

Per le prestazioni secondarie, anziché subappaltarle è possibile inserirle in RTP?

Risposta

Sì, le prestazioni secondarie possono essere svolte da operatore economico che assume ruolo di mandante all'interno del raggruppamento temporaneo.